

FISCO NEWS GIUGNO 2015 Roma il 20/07/2015

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il decreto internazionalizzazione elimina le distorsioni sui dividendi black list

Dal Consorzio Studi di Intesa Sanpaolo alcune considerazioni sulle modalità di computo del credito d'imposta riconosciuto sui dividendi black list

A fronte dell'imposizione integrale dei dividendi derivante dalla **disapplicazione** della disciplina CFC in virtù della c.d. "**prima esimente**", gli utili che danno diritto al credito di imposta sono quelli riferiti ai periodi d'imposta in cui i redditi sarebbero stati **altrimenti imputati** per trasparenza. È questa una delle principali considerazioni formulate dalla circolare 25 giugno 2015 n. 4 del Consorzio Studi e Ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo, in commento all'art. 3 dello schema di decreto internazionalizzazione.

Tale norma è volta a modificare, tra l'altro, gli artt. 47 comma 4 e 89 comma 3 del TUIR, recanti la disciplina, rispettivamente in capo ai soggetti IRPEF e IRES, dei dividendi "provenienti" da Stati a **regime fiscale privilegiato** (individuati dal DM 21 novembre 2001) che, in base alle vigenti disposizioni, sono assoggettati ad imposizione in capo al socio residente in Italia per l'**intero** ammontare.

Le modifiche mirano ad **eliminare la distorsione** per cui, in caso di disapplicazione della disciplina CFC in virtù della c.d. "prima esimente", ovvero lo svolgimento, da parte della partecipata estera di un'effettiva attività industriale o commerciale (art. 167 comma 5 lett. a) del TUIR), resta comunque **impregiudicata** l'imponibilità integrale dei dividendi in Italia.

Al socio residente in Italia verrebbe, infatti, attribuito un **credito di imposta** ai sensi dell'art. 165 del TUIR in ragione delle imposte **assolte all'estero** dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di **possesso della partecipazione**, in proporzione agli **utili conseguiti** e nei **limiti dell'imposta italiana** relativa a tali utili.

La circolare informativa n. 4/2015 precisa che, considerata la finalità della modifica, il suddetto "periodo di possesso della partecipazione" deve ritenersi **decorrente dalla chiusura** dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato del quale è

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

acquisita la partecipazione, secondo quanto previsto dalla disciplina CFC. In altri termini, gli utili che danno diritto al credito di imposta sono quelli che vengono distribuiti **successivamente** alla chiusura del periodo d'imposta i cui redditi sarebbero stati **imputati per trasparenza** e l'imposta è quella pagata dalla società black list a decorrere dal periodo d'imposta i cui redditi sarebbero stati imputati al socio residente in Italia.

Inoltre, rileva la circolare, il riferimento al periodo di "**maturazione**" dovrebbe intendersi volto a regolare l'attribuzione del credito di imposta nelle ipotesi di **cambiamento della titolarità** della partecipazione nella controllata estera black list, evitando che l'acquirente possa beneficiare del credito riferibile alle imposte assolte in periodi **precedenti l'acquisto**.

Posto che la norma non prevede una specifica **disciplina transitoria** per le partecipazioni già detenute alla data di entrata in vigore del provvedimento, non è chiaro se le imposte assolte all'estero dalla partecipata da accreditare siano tutte quelle pagate fin **dall'inizio del periodo** di possesso della partecipazione e, quindi, anche quelle riferite a periodi d'imposta anteriori a quello dal quale decorrono le modifiche normative in esame. Secondo la circolare n. 4/2015, un tale effetto retroattivo sarebbe da **escludere**.

La norma, prosegue la circolare, sembra presupporre la **memorizzazione** delle imposte pagate all'estero dalla partecipata durante il periodo di possesso della partecipazione nonché il loro utilizzo (per l'attribuzione del credito d'imposta) in occasione di **ciascuna distribuzione** di utili.

In conclusione, il credito spettante può essere riassunto nella seguente formula: **somma delle imposte estere** pagate dalla partecipata durante il periodo di possesso della partecipazione, moltiplicato per gli utili distribuiti al socio residente, **diviso per gli utili maturati** durante il periodo di possesso della partecipazione. In base ad un'ulteriore modifica apportata dallo schema di DLgs. internazionalizzazione, l'applicazione del regime di integrale imponibilità dei dividendi verrebbe **circoscritta** alle situazioni in cui il socio residente detenga una partecipazione **diretta** in una società localizzata in un paradiso fiscale oppure, in caso di partecipazione **indiretta**, sia titolare di una partecipazione di **controllo** in una o più società intermedie, non black list, che ricevono dividendi da società black list.

La circolare informativa n. 4/2015 sottolinea come tale modifica normativa non risolve la questione dell'**individuazione della "provenienza"** degli utili da sottoporre a tassazione integrale con riferimento al caso di holding intermedia che detenga anche partecipazioni in società **non black list**, o che non si limiti alla mera detenzione di partecipazioni ma svolga un'effettiva attività economica. Al riguardo, viene richiamata la circ. Agenzia delle Entrate n. [51/2010](#) in base alla quale la società intermedia deve **documentare**, di volta in volta, la

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

provenienza degli utili distribuiti al socio residente; in mancanza di un'adeguata documentazione, si ritengono distribuiti al socio italiano, in via **prioritaria** e fino a concorrenza, gli utili provenienti da società **black list** (per un criterio diverso, *cfr.* circ. Assonime 18 luglio 2007 n. 38).

L'avviso di ricevimento non fa «fede» per la data di spedizione

Per la Cassazione, solo la data di consegna del ricorso è fidefacente, provenendo dal pubblico ufficiale

L'**avviso di ricevimento** della raccomandata postale è dotato di **fede pubblica** soltanto in relazione alla data di ricevimento della spedizione e delle altre attestazioni dell'**agente postale**, ma non anche della data di spedizione della raccomandata stessa. È quanto stabilito dalla Cassazione, con l'ordinanza n. 12932 depositata ieri.

Dai fatti di causa emerge che l'Ufficio aveva **notificato per posta** l'appello alla **sentenza di primo grado** ed il contribuente ne aveva contestato la tempestività, atteso che la data di **spedizione** della raccomandata postale – momento rilevante per il **notificante** – sarebbe stata successiva di tre giorni rispetto alla **scadenza del termine** per l'impugnazione. Tale data di spedizione era stata desunta dal contribuente dal sito internet ...

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it